

Legge regionale 18 novembre 1987 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1987

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, concernente << Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli >>.

Art. 6

1. Dopo l' articolo 9 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, è inserito il seguente:

Art. 9 bis

Commisurazione e utilizzo dei contributi

1. Per la commisurazione e l' utilizzo dei contributi, previsti dall' articolo 3 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68. >>.